



Regolamento delle libere forme associative del Comune di Guidonia Montecelio

ART.1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le libere forme associative, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto del Comune di Guidonia Montecelio.

TITOLO I

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 2 - L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'Albo comunale delle associazioni con la finalità di rendere nota l'esistenza delle associazioni operanti sul territorio,

2. L'Albo delle associazioni è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:

- a) assistenza e volontariato;
- b) associazioni militari e di polizia;
- c) comitati di quartiere e pro loco;
- d) socio ricreativo, culturale, del mondo giovanile e sportivo;

Nell'Albo devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

3. Nell'Albo devono essere iscritti altresì le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

ART.3 - ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 2, indicando uno o più settori d'intervento e presentando la documentazione di cui al successivo comma.


Non possono essere iscritti:

- i partiti politici
- le associazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria;
- le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

2. Per la richiesta di iscrizione l'associazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- operare nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio;
- svolgere attività a scopo sociale, con esclusione di fini partitici, privati, di lucro;







- possedere i requisiti di rappresentatività e democraticità degli organi (avere cioè un elenco aggiornato dei nomi di coloro che ricoprono cariche sociali)

3. La domanda d'iscrizione, sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante, va presentata all'apposito ufficio comunale cultura e redatta in appositi moduli. La domanda va corredata da:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- relazione dell'attività svolta nei sei mesi precedenti alla richiesta di iscrizione.

4. Nello statuto devono essere indicati i seguenti specifici elementi obbligatori:

- la denominazione e la sede legale;
- l'oggetto;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda gli uffici comunali della cultura, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispongono l'iscrizione all'Albo oppure il diniego motivato dell'iscrizione.

6. Gli uffici comunali della cultura annualmente compiranno una ricognizione delle associazioni iscritte all'albo per verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Qualora tali requisiti non dovessero essere più presenti, si procederà alla cancellazione dall'albo.

7. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di stato, di rappresentante legale e le modifiche allo statuto avvenute successivamente all'iscrizione nel registro. In caso contrario si procederà alla cancellazione dall'Albo.

8. È predisposta, con finalità di trasparenza e pubblicizzazione, sul sito internet istituzionale del Comune un'area dedicata al registro delle associazioni contenente l'elenco, sempre aggiornato, delle associazioni iscritte all'albo e la documentazione relativa a ciascuna di queste (statuto, atto costitutivo, relazione sulle attività).

9. Ciascuna associazione può richiedere la cancellazione immediata dall'albo presentando apposito modulo compilato presso gli uffici comunali della cultura.







ART. 4 - SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

In conformità a quanto disposto dall'art.11 dello Statuto, l'iscrizione all'Albo è condizione per fruire del sostegno del Comune per la realizzazione di interventi a scopo sociale sul territorio.

2. L'intervento del Comune si può sostanziare in contributi consistenti:
 - a) nell'erogazione di servizi;
 - b) nel prestito temporaneo e gratuito, su cauzione, di strumentazioni e apparecchiature tecniche;
 - c) nella concessione gratuita, su cauzione, per uso temporaneo di stabili comunali come da Regolamenti comunali

ART. 5 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si rinvia all'art. 11 dello Statuto del Comune di Guidonia Montecelio.

TITOLO II ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 6 - ASSEMBLEA DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea delle libere forme associative è l'organismo di rappresentanza e di partecipazione delle associazioni operanti nel territorio, iscritte all'Albo di cui al precedente titolo

2. Fanno parte dell'Assemblea un rappresentante di ogni associazione, che decide di farvi parte designando ogni anno un proprio rappresentante. L'Assemblea si configura come struttura aperta, nel senso che il numero dei membri è variabile in relazione al costituirsi, al venir meno e alla volontà di adesione delle associazioni di cui al comma 1. Ogni membro dell'Assemblea può rappresentare solamente la propria associazione. In caso di necessità si può far sostituire da persona della propria associazione con delega scritta. Non è ammessa delega fra associazioni.

3. Le sedute dell'Assemblea delle libere forme associative sono pubbliche e aperte a tutta la cittadinanza. Hanno diritto di voto e di parola solamente i rappresentanti delegati delle associazioni iscritte al Registro comunale delle associazioni. Il Presidente dell'Assemblea può tuttavia, su richiesta, concedere la parola a qualsiasi cittadino partecipante alle sedute assembleari.

4. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o da un Assessore o un Consigliere Comunale dallo stesso delegati.

5. All'inizio della seduta il Presidente nomina tra i membri dell'assemblea un segretario verbalizzatore







6. L'Assemblea viene convocata almeno ogni sei mesi. Deve essere convocata quando lo richiedano almeno 1/5 dei suoi componenti. Della convocazione viene data notizia al Consiglio comunale nella persona del Presidente del Consiglio.

7. La seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione basterà un terzo dei componenti e si terrà non prima di 2 ore rispetto alla prima convocazione. Delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50%+1). Le votazioni avvengono per alzata di mano.

8. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- può eleggere tra i membri dell'Assemblea un Vice Presidente;
- esercita funzioni di studio, di approfondimento e di proposta sulle attività comunali d'interesse associativo;
- esprime pareri ed osservazioni sugli atti amministrativi d'interesse associativo sottoposti dagli organi comunali;

- può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento;
- può stabilire sulla base delle sezioni previste dall'art. 2, comma 2, la costituzione delle commissioni tematiche, individuandone la composizione, anche prevedendo la partecipazione di soggetti esterni, le competenze, le funzioni e le norme di coordinamento con l'Assemblea stessa;
- può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati;
- può proporre modifiche al presente regolamento che potranno, comunque, essere approvate in via definitiva solo dal Consiglio Comunale.

ART. 7 - DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

1. La prima convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Sindaco entro 60 giorni



